

**CITTA' DI LANZO TORINESE**

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8

**OGGETTO:****TARIP - Tassa Rifiuti Puntuale - PEF 2026 e relazione di accompagnamento - Approvazione Tariffe, numero e scadenza rate anno 2026.**

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO - Sindaco	Si
2. CASASSA FABRIZIO - Vice Sindaco	Si
3. ASSALTO ERNESTINA - Consigliere	Si
4. GISOLO PAOLO - Consigliere	Giust.
5. LAMBERTO CESARE - Consigliere	Giust.
6. ZANELLATO ERIKA - Consigliere	Si
7. COLICCHIA ROMINA - Consigliere	Si
8. MAGNALDI DANIELE - Consigliere	Si
9. CICCALDO GIANLUCA - Consigliere	Giust.
10. FILIPPIN MATTEO - Consigliere	Giust.
11. RANIERI ELISABETTA - Consigliere	Si (da remoto)
12. GALIZIA PIETRO - Consigliere	Giust.
13. FIORE DEBORAH - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA CONCETTA CHISARI.

Assume la presidenza VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO, nella sua qualità di SINDACO.

La Consigliera RANIERI Elisabetta è presente in modalità videoconferenza, collegata mediante piattaforma digitale Microsoft Teams.

La seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 19:30, ha avuto inizio alle ore 20:15 a causa di problemi tecnici del sistema di trasmissione in streaming.

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco dà lettura del punto n. 2 iscritto all'Ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al Bilancio ASSALTO Ernestina che relaziona in merito;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Udito l'intervento del Sindaco, il quale riferisce che si era valutata l'ipotesi di allineare i passaggi della raccolta dei rifiuti indifferenziati nel centro storico a quelli del restante territorio comunale. Tuttavia, tale estensione del servizio non è stata attivata a causa dell'eccessiva onerosità del costo del servizio;

Vista la proposta presentata;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione espresso con verbale n. 8 del 09/06/2026;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Settore Tributi per la regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;

Il Sindaco pone ai voti la proposta espressi mediante alzata di mano dai consiglieri presenti in aula e mediante appello nominale dai consiglieri collegati in videoconferenza:

Consiglieri presenti n. 7

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7 espressi in modo palese :

(n. 6 per alzata di mano e n. 1 per appello nominale per il Consigliere Ranieri in collegamento)

## DELIBERA

Di approvare la proposta presentata.

Successivamente il Sindaco pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i

Consiglieri presenti n. 7

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7 espressi in modo palese n. 6 per alzata di mano e n. 1 per appello nominale

## DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web: [www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese](http://www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese) raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune cliccando alla voce Consiglio Comunale on line.

**OGGETTO:**

**TARIP - Tassa Rifiuti Puntuale - PEF 2026 e relazione di accompagnamento - Approvazione Tariffe, numero e scadenza rate ANNO 2026**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2026-2029 – MTR3”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamati** gli atti assunti da ARERA ed in particolare le deliberazioni:

- n. 443/2019/R/RIF con cui è stato approvato il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)”*;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 *“Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2026-2029 – MTR3”*;

**Precisato che:**

- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio ha la responsabilità di predisporre il PEF *“grezzo”*;
- l'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO) laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- il Comune di Lanzo Torinese appartiene all'ETC denominato Consorzio Area Vasta Ciriè - Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente (CAV-CISA);
- l'ARERA ha il compito di verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi.

**Considerato** che dopo una prima fase sperimentale svoltasi nel 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è stato attivato il sistema di tariffazione puntuale, secondo il quale la quota variabile della tassa rifiuti è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza.

**Considerato** inoltre che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160/2019, a decorrere dal 1/1/2021 è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati in sostituzione della TOSAP e della tassa sui rifiuti per le occupazioni cosiddette temporanee e giornaliere e che pertanto dal 1/1/2021 la TARI delle utenze del mercato settimanale è stata conglobata nel Canone Patrimoniale Unico.

**Dato atto**, pertanto, che nel Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti a decorrere dall'anno 2021 è stata esclusa la parte dei costi di pulizia dell'area mercatale che non rientrano più nella ripartizione dei costi per l'elaborazione delle tariffe TARIP.

**Considerato** che

- il CAV-CISA in quanto ETC ha approvato il PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 in sede di approvazione del PEF 2026;
- l'Assemblea Consortile del CAV-CISA ha deliberato le modalità di addebito ai Comuni dei costi per l'esercizio 2026;

**Esaminato** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio CAV-CISA, in quanto soggetto gestore *delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade*, dal quale risulta che il costo totale del servizio nel Comune di Lanzo Torinese, al netto delle entrate MIUR per le scuole pubbliche, dei costi del mercato e del costo del servizio di raccolta sfalci e ramaglie è di € **732.181,00**;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021 ed in particolare l'art. 4 il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che hanno introdotto e regolato l'agevolazione per i cittadini ed i nuclei familiari in condizione di disagio economico (cosiddetto Bonus Rifiuti);

**Visto** il Piano Finanziario corredato dalla relazione di accompagnamento riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti, *allegato "A"* alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;  
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

**Evidenziato** che il valore del PEF 2026, determinato nel rispetto del limite di crescita imposto da ARERA, al netto dell'importo di € 11.000,00 relativo alla quota del MIUR corrisposta al Comune per le scuole pubbliche, dell'importo di € 17.000,00 relativo alla TARIG dell'area mercatale e di € 4.799,00 riferito al servizio di sfalci e ramaglie, ammonta a complessivi di € **732.181,00**;

#### Ritenuto

- di stabilire la ripartizione dei costi di cui al Piano Economico Finanziario (allegato “A”) come segue:

ripartizione costi fissi e variabili:

COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE COSTI
€ 371.514	€ 330.667	€ 732.181
51%	49%	100%

ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche

Utenze	Costi netti Fissi	Costi netti variabili	Totale costi
domestiche	€ 224.765,89	€ 158.693,36	€ 383.459,25
non domestiche	€ 146.747,98	€ 201.973,37	€ 348.721,35
<b>TOTALE ORDINARI</b>	<b>€ 371.513,87</b>	<b>€ 360.666,73</b>	<b>€ 732.180,60</b>
% ripartizione	DOM 60,5% - NDOM 39,5%	DOM 44% - NDOM 56%	

- di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026 delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'*Allegato B*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento di applicazione della TARI, per l'anno 2026 il pagamento della TARI in numero 3 rate con le seguenti scadenze:

<b>acconto:</b>	<b>I rata</b>	<b>30 luglio 2026</b>
	<b>II rata</b>	<b>30 settembre 2026</b>
<b>rata unica acconto</b>		<b>30 luglio 2026</b>
<b>saldo:</b>	<b>rata unica</b>	<b>16 aprile 2027</b>

#### Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del

*bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

- l'art. 1 c. 677 della Legge 199 del 30/12/2025 stabilisce che “*All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»*” modificando pertanto il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

**Visti** i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000, del Responsabile del Settore Contabile per la regolarità contabile e del Responsabile del Settore Tributi per la regolarità tecnica;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

**LA GIUNTA COMUNALE**  
**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALI**  
**DELIBERI**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento relativi alla TARI 2026 (*Allegato A*), elaborati, ai sensi del metodo MTR3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, dal soggetto gestore del servizio ed ETC;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui *all'allegato “B”* del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di stabilire la ripartizione dei costi come da prospetti seguenti:

ripartizione costi fissi e variabili:

COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE COSTI
€ 371.514	€ 330.667	€ 732.181
51%	49%	100%

ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche

Utenze	Costi netti Fissi	Costi netti variabili	Totale costi
domestiche	€ 224.765,89	€ 158.693,36	€ 383.459,25
non domestiche	€ 146.747,98	€ 201.973,37	€ 348.721,35
<b>TOTALE ORDINARI</b>	<b>€ 371.513,87</b>	<b>€ 360.666,73</b>	<b>€ 732.180,60</b>
% ripartizione	DOM 60,5% - NDOM 39,5%	DOM 44% - NDOM 56%	

- 6) di stabilire, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento di applicazione della TARI, per l'anno 2026 il pagamento della TARI in numero 3 rate con le seguenti scadenze:

<b>acconto:</b>	<b>I rata</b>	<b>30 luglio 2026</b>
	<b>II rata</b>	<b>30 settembre 2026</b>
<b>rata unica acconto</b>		<b>30 luglio 2026</b>
<b>saldo:</b>	<b>rata unica</b>	<b>16 aprile 2027</b>

- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di trasmettere copia della presente a CavCISA per la formalizzazione degli adempimenti di competenza;
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
DOTT.SSA CONCETTA CHISARI

---